

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarino 9.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	429
<i>Votanti</i> .....	424
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	213
<i>Hanno votato sì</i> .....	15
<i>Hanno votato no</i> .	409).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarino 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	434
<i>Votanti</i> .....	431
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì</i> .....	6
<i>Hanno votato no</i> .	425).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarino 9.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	425
<i>Votanti</i> .....	423
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	212
<i>Hanno votato sì</i> .....	5
<i>Hanno votato no</i> .	418).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 9.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	430
<i>Votanti</i> .....	427
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	214
<i>Hanno votato sì</i> .....	8
<i>Hanno votato no</i> .	419).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarino 9.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	430
<i>Votanti</i> .....	429
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	215
<i>Hanno votato sì</i> .....	4
<i>Hanno votato no</i> .	425).

Onorevole Marotta, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 9.8?

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, volevo intanto chiarire che avevo presentato il mio emendamento 8.3, che è stato approvato, non perché non ami il latino ma perché, purtroppo, in una disposizione di legge non può essere inserita un'espressione in latino; fra l'altro, tra dieci anni, pochi sapranno tradurre l'espressione *ad substantiam*, che peraltro non veniva adoperata neanche nel codice del 1942, quando vi era il culto del latino! Personalmente, scriverei tutto in latino, ma non è consentito.

Per quanto riguarda il mio emendamento 9.8, signor Presidente, abbiamo

stabilito, nell'articolo 8, che per i vizi di forma vi sono casi di nullità assoluta; nell'articolo 9, comma 3, si fa riferimento alla violazione di norme sul procedimento o sulla forma e per tale ragione mi permetto di proporre di utilizzare le parole « struttura formale ». Per esempio, il preambolo fa parte di un provvedimento, oppure il richiamo ad un determinato parere fa ugualmente parte della composizione formale del provvedimento: se facciamo riferimento soltanto alla forma, vi può essere una confusione con la forma che il provvedimento deve rivestire. Utilizzando le parole « struttura formale », facciamo riferimento alla composizione del provvedimento: per esempio, può mancare il preambolo, oppure il riferimento ad un parere. Mi sembra che si possa così essere più precisi, in quanto, se si fa riferimento all'ipotesi di violazione della forma, ripeto, può esservi una confusione tra la forma che deve rivestire il provvedimento e la forma come composizione e struttura del provvedimento stesso. Dato che intendiamo fare riferimento alla struttura del provvedimento, mi sono permesso di proporre l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole Marotta, non ritira il suo emendamento 9.8 ?

RAFFAELE MAROTTA. No, signor Presidente, insisto per la sua votazione.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, avendo preso atto della serietà delle argomentazioni del collega Marotta, se egli è d'accordo, propongo una riformulazione in questo senso: « sul procedimento o sulla struttura formale dell'atto », perché così distinguiamo tra procedimento e struttura dell'elemento finale del procedimento, cioè l'atto.

PRESIDENTE. Lei propone di sopprimere le ultime parole dell'emendamento « quando il contenuto del medesimo » ?

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Marotta accetta la riformulazione proposta.

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispetto alla questione sollevata dal collega Marotta, devo chiarire che, in realtà, se parliamo di struttura formale, rispetto alla forma che abbiamo richiesto sotto pena di nullità nell'articolo 8, sembra quasi che vogliamo parlare di una cosa diversa o quantomeno più contenuta rispetto al concetto di forma adottato nel precedente articolo.

Quindi, siccome in realtà intendiamo riferirci a tutti gli aspetti formali, sotto il profilo sia della nullità sia dell'annullamento, manterrei la stessa espressione « forma » nell'uno e nell'altro articolo: naturalmente, nella nullità si incorre quando la forma è richiesta sotto pena di nullità (secondo l'emendamento Marotta 8.3 che è stato approvato). Quando la forma, invece non è richiesta sotto pena di nullità e il contenuto dell'atto è quello che è, in realtà non abbiamo bisogno di alcun principio né di nullità né di annullabilità. Ciò al fine di evitare un'interpretazione diversa tra forma e struttura formale.

RAFFAELE MAROTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, è proprio questa la ragione dell'emendamento. Per quanto riguarda la

violazione sulla forma richiesta *ad substantiam*, cioè sotto pena di nullità, abbiamo già deciso. Non possiamo ripetere la stessa espressione «violazione sulla forma» senza ulteriori precisazioni; è la composizione del provvedimento, è il preambolo che manca, il riferimento al parere. Signor sottosegretario, credo che sia così.

PRESIDENTE. Sta bene. Mi pare che ci siamo intesi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerulli Irelli. Ne ha facoltà.

VINCENZO CERULLI IRELLI. Signor Presidente, la forma richiesta *ad substantiam*, sotto pena di nullità, fa riferimento al concetto civilistico. In diritto amministrativo sono veramente rari i casi nei quali è richiesta la forma scritta; nei provvedimenti di polizia è richiesta, ad esempio, un certo tipo di forma orale, la fascia o gli squilli di tromba, ma sono casi molto rari. In questi casi molto rari non noi, ma la giurisprudenza dice giustamente che si tratta di casi di nullità e questo è un concetto. Quando, invece, parliamo di violazione di norme sul procedimento e sulla forma, richiamiamo un concetto che è emerso soprattutto nell'esperienza francese, e che noi qui vogliamo accogliere e valorizzare: le violazioni meramente formali che non incidono sul contenuto dell'atto non danno luogo a invalidità del medesimo.

Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Ora, l'espressione suggerita dall'onorevole Marotta può anche andare bene perché fa riferimento alla struttura dell'atto, all'assenza del preambolo, in qualche caso anche a quella di motivazione, a meno che quest'ultima non sia espressamente richiesta o, ancora, all'assenza di certi richiami a precedenti legislativi. In questi casi, laddove il vizio di forma dell'atto non dia luogo a variazioni di contenuto, riteniamo non debba valere e penso, quindi, che si possa accogliere così.

PRESIDENTE. Sta bene. Voteremo quindi l'emendamento con la correzione proposta dal relatore e accolta.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 9.8, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	428
<i>Votanti</i> .....	426
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	214
<i>Hanno votato sì</i> .....	425
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

L'emendamento Cerulli Irelli 9.5 è ritirato.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 9.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	423
<i>Votanti</i> .....	419
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	210
<i>Hanno votato sì</i> .....	68
<i>Hanno votato no</i> .	351).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.12 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	422
<i>Votanti</i> .....	420
<i>Astenuti</i> .....	2
<i>Maggioranza</i> .....	211
<i>Hanno votato sì</i> .....	416
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 9.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	415
<i>Votanti</i> .....	409
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	205
<i>Hanno votato sì</i> .....	30
<i>Hanno votato no</i> .	379).

Chiedo all'onorevole Sanza se accolga l'invito a ritirare l'emendamento Guarino 9.6, di cui è cofirmatario.

ANGELO SANZA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 9.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	403
<i>Votanti</i> .....	399
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	200
<i>Hanno votato sì</i> .....	19
<i>Hanno votato no</i> .	380).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	422
<i>Votanti</i> .....	415
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	208
<i>Hanno votato sì</i> .....	407
<i>Hanno votato no</i> ..	8).

#### **(Esame dell'articolo 10 - A.C. 6844)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 6844 sezione 10*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, l'importanza dell'emendamento Fontan 10.1 mi impone di riferire brevemente in merito all'andamento dei lavori in Commissione, che ha a lungo affrontato tale aspetto. Si tratta della proposta di abrogazione di un articolo del testo comunale e provinciale che prevede il potere del Governo di annullare gli atti amministrativi degli enti locali senza limitazioni di tempo. Riferisco soltanto che, alla luce di quanto la Commissione ha valutato e approfondito, tale potere di annullamento è stato già dichiarato non conforme alla Costituzione, quindi annullato in sede di Corte costituzionale in quanto riferito alle regioni. E esso sopravvive, quindi, con riferimento agli enti locali, province e comuni.

Va riferito ancora che l'attuale testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che è stato approvato quest'anno, ha

riprodotto questo potere di annullamento governativo degli atti amministrativi degli enti locali.

Riferisco altresì che il Comitato dei nove, a maggioranza, ha ritenuto di esprimere un parere contrario sull'emendamento del collega Fontan 10.1. Debbo lealmente e realmente dire che il relatore è, invece, di avviso diverso e, quindi, a titolo personale, esprime parere favorevole, ma riferisce che il Comitato dei nove ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario a questo emendamento per due ragioni. La prima è stata già sostanzialmente richiamata dal collega Frattini: non bisogna dimenticare che le Commissioni parlamentari recentemente — il testo unico è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre di quest'anno —, nell'esaminare il decreto legislativo, non hanno ritenuto di fare alcuna osservazione sull'articolo 138, che riproduce l'articolo 6 del testo unico del 1934, ma naturalmente limitandone l'efficacia nei confronti degli enti locali, province e comuni e quindi seguendo il principio già dettato dalla Corte costituzionale.

La seconda ragione riguarda i contenuti e consiste nel fatto che, a Costituzione vigente — è questa la sostanza della pronunzia della Corte costituzionale —, la condizione e, quindi, la valutazione costituzionale della regione è certamente diversa rispetto a quella dei comuni e delle province. Pertanto, attualmente una tutela in qualche modo più cogente nei confronti di comuni e province è costituzionalmente giustificata e lo è con una ragione in più, poiché nel caso di specie il Governo ha esercitato questo potere solo in ipotesi eccezionali nella lunga storia della vigenza di questa norma e naturalmente lo ha fatto per la tutela di un interesse pubblico — non potrebbe essere diversamente — e con una ulteriore condizione, che è scritta

nella norma, cioè a tutela dell'unità dell'ordinamento.

Poiché in prospettiva, anche con riguardo ad un eventuale ordinamento federale, l'unità dell'ordinamento dello Stato resta ferma, si tratta di un potere che, a mio modo di vedere, il Governo dovrebbe comunque avere la possibilità di esercitare in momenti eccezionali proprio perché, se il comune o la provincia assumono deliberazioni o introducono disposizioni regolamentari tali da inferire sull'unità dell'ordinamento, è indispensabile che vi sia un organo a livello superiore che in qualche modo possa contenere gli effetti negativi di questa deliberazione e possa farlo con rapidità, senza dover aspettare l'impugnativa dell'atto e quindi la pronunzia del giudice.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo ritiene che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontan 10.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, ho cercato di seguire con attenzione il sottosegretario Cananzi mentre spiegava le ragioni del parere contrario al nostro emendamento con il quale si vuole abrogare l'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'articolo cioè che prevedeva la possibilità per il Governo di annullare gli atti degli enti locali per incompetenza, incompatibilità e per altri vizi. Si tratta di una norma che poteva avere un senso nel 1934, in piena era fascista, quando il sistema istituzionale era centralizzato e lo Stato comunque aveva l'ultima parola sulle decisioni adottate dagli enti locali.

La sinistra, che giudica sempre negativamente il periodo fascista e il sistema centralista adottato in quel periodo, dovrebbe riconoscere — oggi che si parla di autonomia e di federalismo — agli enti locali una certa fiducia, mentre consentire il permanere di questa norma, che è espressione del più bieco centralismo —

perché di questo si tratta — proprio quando si decide di rendere gli enti locali più liberi nelle loro decisioni, mi sembra sia in contrasto con le enunciazioni di principio.

La Corte costituzionale ha annullato la possibilità per il Governo di intervenire sulle decisioni adottate dalle regioni, mentre ciò è ancora possibile nei confronti dei comuni e degli enti locali, nonostante questi siano i punti di riferimento più vicini per i cittadini, mentre è illogico che il Governo non possa intervenire sulle decisioni delle regioni, che sono comunque più lontane rispetto al cittadino. Questa sarebbe la buona occasione per i gruppi di maggioranza, che a parole si proclamano autonomisti e che nei fatti non lo sono.

Il relatore, a nome della Commissione, ha espresso parere contrario, anche se a titolo personale si è dichiarato favorevole, ed è per questo che invito tutte le forze che si dichiarano « miglioriste » a votare a favore del nostro emendamento. Mi rivolgo in particolare al collega Cerulli Irelli particolarmente sensibile a questi problemi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

**GIACOMO GARRA.** Signor Presidente, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana i Governi hanno fatto un uso abbastanza parco di questo strumento. Ciò non toglie che esso sia anacronistico. Credo che non si possa porre nelle mani di un Governo un potere demolitorio così ampio, per lo meno in teoria, e quindi, condividendo molte delle valutazioni espresse dal collega Fontan, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento Fontan 10.1.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Condivido le osservazioni del sottosegretario Cananzi contrarie

all'emendamento del collega Fontan, il quale ha più volte richiamato una norma fascista. Il regio decreto del 1934 su cui si incentra il suo emendamento soppressivo risale certamente all'epoca fascista, ma vorrei far emergere la diversità del testo oggi in vigore perché l'emendamento è tecnicamente sbagliato. Il testo della legge del 1934 così recita: « Il Governo ha facoltà in qualunque tempo di annullare d'ufficio, su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali ».

C'era, dunque, una potestà eccezionale totalmente pervasiva. Collega Fontan, il testo oggi in vigore non è più il regio decreto n. 383 del 1934, ma — sebbene faccia ad esso riferimento — l'articolo 138 (annullamento straordinario) del testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; che è stato approvato di recente. Tale articolo è assai diverso dal testo che ho letto poco fa. In esso si dispone che il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno, ha facoltà in qualunque tempo di annullare d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Dunque, vi è un sistema di garanzie: per annullare gli atti viziati da illegittimità, si rendono necessari il fine dell'unità dell'ordinamento, il parere del Consiglio di Stato, la proposta del ministro degli interni, una deliberazione del Consiglio dei ministri e l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. A questo punto, mi sembra che vi siano tutte le garanzie. La totale pervasività della norma del regio decreto n. 383 del 1934 non esiste più; al suo posto vi è una procedura a tutela dell'unità dell'ordinamento che, a mio giudizio, dobbiamo mantenere.

Per i motivi esposti, preannuncio il voto contrario dei deputati del mio gruppo sull'emendamento Fontan 10.1 che, tra l'altro, abrogherebbe una norma

rispetto alla quale è oggi in vigore l'articolo 138 del testo unico approvato l'estate scorsa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stucchi, al quale ricordo che ha 3 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

**GIACOMO STUCCHI.** Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sostenere le tesi illustrate dal collega Fontan, in quanto ritengo che il suo emendamento sia importante. Comprendo le critiche mosse dal collega Boato, ma vorrei ricordargli che il provvedimento è stato presentato e gli emendamenti sono stati formulati quando ancora non era entrato in vigore il testo unico sull'emendamento degli enti locali. È pertanto giustificabile il riferimento dell'onorevole Fontan al regio decreto n. 383 del 1934.

Signor Presidente, si tratta di un emendamento importante sulla strada del federalismo: mi fa specie che ieri abbiamo votato una legge sulla semplificazione che dovrebbe aiutare i cittadini e lo svolgimento di determinate funzioni da parte delle amministrazioni locali; ci troviamo sempre, però, con la mannaia dello Stato centrale. Il sottosegretario ha poco fa ricordato che quella facoltà è stata esercitata dal Governo solo pochissime volte: ebbene, ciò significa che si tratta di uno strumento che può essere benissimo superato e vuol dire che i nostri amministratori locali non sono così irresponsabili nel prendere le decisioni. Se non si vuole approvare l'emendamento Fontan 10.1, si dimostra una sorta di mancanza di fiducia nella responsabilità dei nostri amministratori locali. Riteniamo, invece, che chi è chiamato a gestire un ente locale ed è stato eletto direttamente dai cittadini debba godere della piena fiducia dell'esecutivo centrale, che deve affidargli la gestione delle sorti e del bene della collettività che egli è stato chiamato a governare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armadori. Ne ha facoltà.

**PAOLO ARMADORI.** Signor Presidente, le considerazioni svolte dall'onorevole Stucchi mi sembrano convincenti e, pertanto, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento Fontan 10.1.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabbatini. Ne ha facoltà.

**SERGIO SABATTINI.** Signor Presidente, poiché ho dovuto partecipare alla formulazione del parere della Commissione di cui faccio parte sul testo unico relativo all'ordinamento degli enti locali, debbo dire che trovo stravagante che la Camera dei deputati, approvato di recente un testo unico, intervenga di nuovo sull'argomento e si cominci a tagliuzzare il testo unico in piccoli pezzi: troverei irragionevole ed irrazionale un tale modo di legiferare!

Nel merito, poi, visto che è stato riorganizzato nell'articolo 138 del testo unico, francamente lascerei le cose come stanno. Quindi, faccio un'obiezione di metodo ma anche di merito, perché, come diceva prima il collega Boato, vi è una competenza del Governo che tutto sommato considero una salvaguardia per tutti.

Il mio gruppo quindi voterà contro questo emendamento ed io invito tutti i colleghi a votare allo stesso modo.

**PRESIDENTE.** Colleghi, mi rivolgo ai colleghi più esperti di me per sottoporre loro una questione. Ho qui davanti a me l'articolo 138 del testo unico, che disciplina questa materia, ed ho l'impressione che abbia abrogato l'articolo cui fa riferimento il collega Fontan.

**MARCO BOATO.** L'ho detto anch'io: infatti ho detto che tecnicamente è sbagliato!

**PRESIDENTE.** Lasciamo stare il fatto che sia tecnicamente sbagliato: esaminando i testi, mi sembra che questo

articolo non esista più nell'ordinamento. Chiedo però conferma al collega Fontan, che è esperto della materia.

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desideravo proprio sollevare la stessa questione da lei accennata. Mi sembra, non vorrei sbagliare, che la delega al Governo relativa al testo unico per gli enti locali fosse una delega per un testo unico non meramente compilativo; allora, avendo l'articolo 138 in qualche modo ripreso e modificato l'originario articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, l'articolo 6 è scomparso dal nostro ordinamento. Quindi, per un verso l'emendamento in quanto tale dovrebbe essere inammissibile, perché fa riferimento ad una norma già abrogata, e per altro verso vale quanto rilevava poc'anzi l'onorevole Sabattini, ossia che il Parlamento italiano recentemente si è pronunciato in modo favorevole sull'articolo 138, per cui sarebbe irrazionale che andasse ad intaccarlo qualche mese dopo.

Quindi, dal punto di vista formale, Presidente, condivido la sua tesi secondo cui ci troviamo di fronte ad una norma già formalmente abrogata.

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, mi sembra che da più parti si sostenga — non è ancora certo, ma diamo per scontato che sia così — che l'articolo 6 del regio decreto n. 383 sia stato parzialmente o completamente assorbito nell'articolo 138 del testo unico. A questo punto, poiché la nostra proposta era volta ad abolire il controllo da parte dello Stato, ancora ammesso in quei casi, ri-

formulo l'emendamento proponendo, anziché l'abrogazione dell'articolo 6 del regio decreto, l'abrogazione dell'articolo 138 del testo unico.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fontan, purtroppo, nella fase in cui ci troviamo, posso consentirle di fare questo soltanto se la Commissione è d'accordo, perché, come lei sa, non si tratta di una pura e semplice riformulazione. Scusate, colleghi, sto cercando di segnalare la seguente questione: trattandosi di un'abrogazione implicita, l'emendamento non è superfluo, ma non raggiunge il risultato; non essendo superfluo non posso consentire una riformulazione a meno che la Commissione non sia d'accordo. Questo perché sia chiara la procedura.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, la formulazione dell'articolo 6 del regio decreto in effetti è riportata in modo identico nell'articolo 138, comma 1. Prendo atto, ovviamente, di quanto da lei detto e, fermo restando che non si discute, ovviamente, del merito dell'emendamento, credo che, se la volontà del proponente è quella di incidere sull'articolo 6, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di votare l'abrogazione dell'articolo in cui le disposizioni dell'articolo 6 sono state trasfuse. Auspico, quindi, che la Commissione si pronunci favorevolmente.

PRESIDENTE. L'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, recita, al primo comma: « Il Governo ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali ». Nel nostro caso, invece, si fa riferimento soltanto agli atti viziati da illegittimità. Pertanto, non

mi è possibile la riformulazione. Vorrei conoscere, tuttavia, il parere del Comitato dei nove.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Non accettiamo sicuramente tale riformulazione!

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. A questo punto, visto che ci sono stati problemi di ordine tecnico sull'articolo 6, se mi è consentito farlo, riformulo il mio emendamento 10.1, perché rimanga agli atti e ognuno si assuma la propria responsabilità. Il nuovo testo del mio emendamento 10.1 è il seguente: «È abrogato l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

PRESIDENTE. Onorevole Fontan, come lei sa non posso mettere in votazione l'emendamento 10.1 riformulato in tal senso, in quanto non ammissibile. Il suo è un atto politico, ma deve riconoscere che non posso porlo in votazione.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, confermo che, l'articolo 274 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, abroga l'intero regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

PRESIDENTE. Espressamente o implicitamente?

ANTONIO SODA. È stato abrogato espressamente dall'articolo 274.

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Soda. Pertanto l'emendamento Fontan 10.1 non è ammissibile. È chiaro, onore-

vole Fontan? Resta comunque la sua riformulazione a fini politici, anche se io non posso dichiarare ammissibile il suo emendamento 10.1.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	417
<i>Votanti</i> .....	413
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	207
<i>Hanno votato sì</i> .....	410
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

#### ***(Esame dell'articolo 11 – A.C. 6844)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A – A.C. 6844 sezione 11)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	415
<i>Votanti</i> .....	411
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	409
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

#### ***(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6844)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà (*Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, i colleghi evidentemente non gradiscono...

PRESIDENTE. No, gradirebbero avere la sua dichiarazione di voto scritta per poter riflettere più attentamente sulle sue parole (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*)!

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, credo che il carattere fortemente innovativo di questa proposta di legge comporti che l'esame dell'Assemblea non sia monco. Ritengo che giovi alla futura applicazione della legge che chi vi ha lavorato si occupi in maniera più approfondita della proposta medesima.

Non c'è dubbio che con la proposta Cerulli Irelli si intenda dare attuazione ad uno dei principi cardine dell'azione della pubblica amministrazione: mi riferisco al principio di legalità sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Vorrei ricordare ai colleghi che, nel corso del cinquantennio successivo all'entrata in vigore della Costituzione, è stato merito della dottrina giuridica e della giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR l'aver elaborato una serie di principi e di corollari che, finalmente, con l'approvazione della presente proposta di legge, entreranno nella legislazione italiana. Non si tratterà solo di principi impliciti dell'ordinamento giuridico rimessi, in sostanza, all'interpretazione della dottrina o dei giudici.

La rilevanza dell'attività di diritto privato della pubblica amministrazione è stata magistralmente illustrata dagli studi del professor Massimo Severo Giannini ed è stata poi oggetto di una vasta pubblicistica.

La giurisprudenza ha, dal canto suo, posto sempre più chiaramente in luce un corollario del principio costituzionale di legalità. È nella legge che trovano fondamento le potestà autoritative che competono agli organi dello Stato e agli organi

degli altri soggetti pubblici. Non vi può essere un potere di supremazia che un organismo pubblico si arroghi senza una attribuzione di potestà che discenda dall'ordinamento.

Persino i poteri *extra ordinem*, che competono nei casi di cosiddetta emergenza, trovano occasione di esercizio in situazioni particolari ma hanno sempre, a loro fondamento, la legge.

Orbene sin dall'articolo 1, il testo al nostro esame, dopo aver annoverato le disposizioni dello stesso testo nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, salvaguarda l'applicazione delle disposizioni di settore compatibili con i principi stabiliti dalla medesima legge.

Viene dato ingresso all'attività di diritto privato (mi riferisco all'articolo 2), fatto salvo il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi ma anche l'attività di diritto privato deve svolgersi secondo criteri di ragionevolezza e di sussidiarietà rispetto all'autonomia dei privati. Notevoli le innovazioni che vengono dettate in tema di nullità (mi riferisco all'articolo 8). Una particolare sottolineatura desidero dare alla fattispecie prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 8; mai finora era stata prevista una ipotesi di nullità per il caso di atto amministrativo adottato da un ente pubblico locale incompetente per territorio. Tale innovazione rispecchia un orientamento giurisprudenziale che nasce in un certo senso ad una mia sentenza emessa nei lontani anni ottanta.

Tutto ciò per evitare, ad esempio, che un sindaco di un comune vicinore (è accaduto in tema di concessioni edilizie) rilasci furbescamente una concessione per un terreno che magari è al confine ma che sicuramente va anche oltre.

Conclusivamente, in Commissione affari costituzionali l'iter della proposta di legge al nostro esame è stato caratterizzato da uno spirito costruttivo. L'opposizione ha potuto dare il massimo apporto alla formulazione del testo, quale risulta anche dagli emendamenti a suo tempo votati in Commissione.

È doveroso che si esprima al presentatore della proposta di legge, onorevole Cerulli Irelli, un convinto apprezzamento per la sua iniziativa legislativa. Per tali considerazioni il gruppo di Forza Italia voterà a favorevole del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Soda che aveva chiesto di parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

**MARCO BOATO.** Presidente, intervegno soltanto per annunciare il voto favorevole dei Verdi e dare atto della positiva iniziativa legislativa del collega Cerulli Irelli, del buono e proficuo lavoro compiuto prima in Commissione e oggi in aula, con il relatore Frattini. Credo che in questo modo si sia data anche la dimostrazione che, quando c'è un'ampia convergenza, il ruolo di relatore può essere svolto anche da un esponente dell'opposizione.

Per tali ragioni esprimerò con convinzione un voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerulli Irelli. Ne ha facoltà.

**VINCENZO CERULLI IRELLI.** Presidente, nel chiederle di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto, approfitto dell'occasione per ringraziare la Commissione, e in particolare l'onorevole Frattini, per il tempo che hanno voluto dedicare all'esame di questa mia proposta che è stata ampiamente migliorata in Commissione e che credo recherà un contributo forte di modernizzazione al nostro sistema amministrativo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente senz'altro, onorevole Cerulli Irelli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

**ROLANDO FONTAN.** Dichiaro il voto favorevole della Lega nord Padania su questo provvedimento perché è sicuramente positivo. Ricordo che su di esso, in quest'aula, anche noi abbiamo dato un contributo efficace. Spiace, peraltro, constatare che ancora una volta questa sinistra — che quasi sempre si dice favorevole agli enti locali e all'autonomia — non abbia avuto la volontà né il coraggio, nascondendosi dietro questioni più o meno tecniche, di eliminare una volta per tutte l'odioso controllo centrale degli enti locali.

Sappiano i presidenti delle province e i sindaci sia del nord sia del sud che, qualora fosse ancora esercitato questo odioso controllo di un sistema centrale, la responsabilità è tutta di questa sinistra che, a parole, si dice a favore degli enti locali ed è sempre rispettosa delle loro richieste ma, nei fatti, sistematicamente lo nega.

L'emendamento pur essendo buono, poiché era stato presentato dalla Lega nord, non è stato approvato. Vorrà dire che lo approveremo il prossimo anno quando saremo maggioranza.

**GIANCLAUDIO BRESSA,** *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Bravo!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

**ANTONIO SODA.** Signor Presidente, noi Democratici di sinistra voteremo a favore di questa proposta di legge che è di estrema importanza. In essa vi è un primo principio che fu già intuito ed elaborato nella Commissione bicamerale. Esso conduce al superamento, nel nostro paese, della separatezza e dell'autoritarismo nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

La costruzione di due ordinamenti, di due diritti, di due discipline parallele —

quella di diritto amministrativo e quella di diritto comune — ha rappresentato per il nostro paese uno dei fattori di profonda crisi del rapporto tra cittadini ed istituzioni.

L'aver oggi affermato in questo testo di legge che le pubbliche amministrazioni, che pure perseguono sempre pubblici interessi e che, quindi, trovano il fondamento della loro condotta nei principi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità sanciti dalla Costituzione, non abbiano però in sé quel carattere di autorità assoluta per cui nei rapporti con i cittadini si pongono in una sfera sempre e comunque di supremazia; l'aver affermato in questo testo che le pubbliche amministrazioni debbono regolare la propria condotta, i propri atti e le proprie relazioni secondo lo *ius commune* segna un passaggio decisivo per creare rapporti di maggiore democraticità tra pubblica amministrazione e cittadini.

Vi è un secondo principio che salutiamo positivamente: il rapporto tra conoscenza ed efficacia dell'atto. Tutti sanno che la conoscenza spesso è potere, è strumento di esclusione, quando non sia strumento di intimidazione e di soggezione. Affermare il principio che l'atto amministrativo dispiega la sua efficacia quando sia stato comunicato e conosciuto dal cittadino è uno degli altri capisaldi di un nuovo disegno dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

L'aver, infine eliminato dalla tematica della nullità e dell'annullamento tutte le questioni relative alle irregolarità e ai vizi meramente formali intorno ai quali si costruisce una continua controversia perché rendono spesso i procedimenti infiniti, moltiplicano i contenziosi e non configurano mai certezza di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, è un altro degli approdi positivi di questa proposta di legge.

Sono tre le ragioni che ci inducono ad affermare, indubbiamente in maniera totalmente difforme dal giudizio espresso dalla Lega — che molto probabilmente, inseguendo il sogno palingenetico dell'ascesa al potere per tutto trasformare,

non si rende conto che il mondo sta cambiando —, che è anche per effetto dell'insieme di leggi che abbiamo approvato in questa legislatura (dalla legge n. 59 del 1997 al provvedimento approvato ieri sull'ulteriore semplificazione amministrativa) che si è realizzato un mutamento sostanziale della qualità della nostra pubblica amministrazione e della sua capacità di raccordarsi con i cittadini su un piano di democrazia e di parità (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

**PAOLO ARMAROLI.** Signor Presidente, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale voteranno a favore della proposta di legge in esame, che detta disposizioni aventi valore di principi generali dell'ordinamento in materia di attività amministrativa; si tratta di un provvedimento che razionalizza ed ammodernizza tale attività.

Devo confessare, però, che questa proposta di legge ci piace soprattutto per il suo nocciolo duro, rappresentato dal primo periodo dell'articolo 2, che così recita: « Salvi i casi di poteri amministrativi espressamente conferiti da leggi o da regolamenti, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato ».

La cosa preoccupante, signor Presidente, è che in questo momento la penso esattamente come l'onorevole Soda che, proprio pochi minuti fa, ha affermato di essere perfettamente d'accordo con uno Stato che non sia « molto più alto » del cittadino. Ciò mi stupisce perché, se non l'onorevole Soda, la parte politica alla quale egli appartiene è popolata da molti nipotini di sinistra di Hegel, e non mi pare che in una filosofia di assolutismo illuminato si ritenga « tutto per il popolo, ma nulla mercé il popolo ». Sono preoccupato, pertanto, di tale « coincidentia oppositorum »: evidentemente, o io o l'onorevole Soda non abbiamo corretta-

mente interpretato il primo periodo dell'articolo 2.

Concludo osservando che i tardi epigoni del dottor Pangloss, coloro che ritengono che questo sia il migliore degli universi possibili, si stupiranno dell'aggiunta apportata dalla Commissione al primo periodo dell'articolo 2, che così recita: « In ogni caso, le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi ». Costoro, stupiti, si domanderanno: « Per caso, talvolta le amministrazioni pubbliche non agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi? ».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

**LORENZO ACQUARONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con un po' di commozione che prendo la parola questa sera per annunciare il voto favorevole mio e del gruppo al quale appartengo sulla proposta di legge in esame. La commozione deriva dal fatto che sono allievo del professor Roberto Lucifredi che, per sei volte in sei distinte legislature, presentò un disegno di legge recante norme generali sull'azione amministrativa. I suoi sforzi non furono fortunati.

Questa volta l'amico e collega — collega due volte, anche perché professore di diritto amministrativo — Cerulli Irelli ha portato a compimento, ovviamente con la collaborazione di tutta la Commissione affari costituzionali e del Comitato dei nove, questa iniziativa che in parte — ma solo in parte — aveva avuto un principio di realizzazione nella nota legge sul procedimento amministrativo.

Quando Lucifredi, nel 1948, presentò per la prima volta una legge contenente norme generali dell'azione amministrativa, non fece altro, per la verità, che riprendere una proposta avanzata dalla III sottocommissione per l'Assemblea costituente, che era presieduta da un maestro quale Ugo Forti.

Ciò nondimeno, questa vicenda ha avuto momenti non fortunati. Perché? Perché da un lato si diceva, anche da

parte di autorevoli studiosi, che essa rappresentava un modo di cristallizzare il diritto amministrativo: tale obiezione, a mio avviso, costituisce un errore, perché è ovvio che ogni codificazione cristallizza una certa situazione, ma io ritengo che il principio della certezza del diritto sia più forte del rischio di un'eventuale cristallizzazione.

Si è sentito dire, ancora recentemente, anche da qualche nostro autorevole collega, che in realtà alcune norme sono banali perché riproducono principi affermati in giurisprudenza, mentre altre possono essere pericolose. Io non ritengo siano vere né le prime né le seconde critiche. Non le prime, perché è pur vero che molti di questi principi sono già comuni nella giurisprudenza del giudice amministrativo, ma il riaffermarli con la forza dell'atto di legge li impone non soltanto al giudice, che magari potrebbe caso per caso cambiare opinione, ma soprattutto all'osservanza della pubblica amministrazione. Avere norme certe che regolano i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione è un principio fondamentale dello Stato di diritto.

Due norme hanno creato una qualche perplessità. La prima è quella che dice che l'amministrazione normalmente agisce secondo regole di diritto privato, ma se noi guardiamo l'evoluzione che ha conosciuto il diritto amministrativo soprattutto negli ultimi vent'anni, vediamo che sono ormai moltissimi i casi nei quali vi sono regole di diritto comune: all'atto amministrativo autoritario si sta sempre più sostituendo l'atto amministrativo paritario (pensate a tutta la teorica degli accordi: ma poi è temperata perché si dice che questa attività di diritto privato vale laddove la legge non disponga diversamente).

Io non appartengo alla categoria di coloro i quali ritengono che debba essere tutto affidato al diritto privato, perché ho la sensazione che esso sia, molto spesso, il diritto del più forte e che il diritto pubblico sia, invece, un diritto più equilibrato ed armonico. Ma qui questi principi vengono riaffermati.

L'altra norma che tra gli studiosi ha suscitato qualche perplessità è quella del terzo comma dell'articolo 9 che stabilisce che non sia annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di esso il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Si è detto: badate che, molto spesso, davanti al giudice amministrativo è attraverso il vizio di forma che viene ripristinato il principio di legalità, ma qua noi ci troviamo di fronte a contenuti che sono vincolati *ex lege*, non dunque di fronte all'esercizio di un potere discrezionale, perché soltanto dove vi è un contenuto vincolato noi possiamo pensare di avere una situazione di questo genere e, se vi è contenuto vincolato, non vi è potere discrezionale.

Quindi, mi pare che le critiche che, pure in sede scientifica e negli ultimi giorni, sono pervenute tanto al collega Cerulli quanto a me da autorevoli professori di diritto amministrativo, possono e devono essere superate. Con questo spirito dunque, e se mi consentite con quel tanto di commozione per contribuire finalmente alla conclusione di un iter legislativo iniziato da un gran gentiluomo e grande scienziato qual è stato il mio maestro, annuncio il voto favorevole al provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei rivolgere un saluto e un ringraziamento finale ai colleghi che hanno contribuito con me, relatore di questo provvedimento, e anzitutto al collega Cerulli Irelli, presentatore della proposta, alla presidente Jervolino e al sottosegretario Cananzi.

Oggi la Camera sta per votare un provvedimento che si forma sulla ricerca di un valore condiviso nelle istituzioni e in cui noi crediamo: quello che la pubblica amministrazione debba operare in uno spirito di trasparenza verso il cittadino e che quindi anche le regole del diritto privato e del diritto civile, che sono e si impernano sulla pariteticità dei rapporti, possano finalmente prevalere come indirizzo generale sulle regole che da oltre cento anni vedono la pubblica amministrazione operare di regola nell'esercizio dei poteri autoritativi. Se mi permette, signor Presidente — lo dico con una particolare emozione essendo io un consigliere di Stato e quindi appartenendo a quell'istituto che da oltre cento anni sta contribuendo a scrivere il diritto amministrativo — avere oggi, da relatore e da parlamentare dell'opposizione, contribuito a scrivere le disposizioni di questa legge generale mi riempie di soddisfazione (*Applausi*).

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sui contenuti di questa legge credo che sia stato ampiamente detto. In pochi minuti, il Governo intende fare soltanto tre riflessioni: una sullo spirito di questa legge; una seconda riflessione sul quadro in cui si inserisce e una terza riflessione — se consentite — su questa questione della cosiddetta posizione paritaria attraverso il diritto comune tra amministrazione e cittadini.

« Il diritto amministrativo appartiene alle scienze della pace e alle opere della pace, e però gli bisogna assolutamente che il governo sia un governo che miri all'interesse comune, stabilito a scopo e profitto di tutta quanta l'associazione ». L'associazione di cui si parla è la società civile, perché questa associazione è detta

da Manna nelle *Partizioni teoretiche* scritte e edite a Napoli nel 1860. Questo breve capoverso, con il quale l'onorevole Cerulli Irelli introduce gli studenti universitari allo studio del diritto amministrativo, esprime a pieno titolo lo spirito che sta a base del lavoro conclusosi con questo disegno di legge che, come è ben noto, è di iniziativa dello stesso onorevole Cerulli Irelli. Questo è lo spirito.

Per quanto riguarda il quadro, signor Presidente e onorevoli colleghi, il Governo esprime un particolare compiacimento perché in questa legislatura la pubblica amministrazione, nella sua organizzazione, nella sua azione, nelle sue forme giustiziali, ha conseguito riforme di notevole rilievo verso una complessiva modernizzazione intesa come efficienza, efficacia, economicità ed equità dell'attività amministrativa. Questa provvedimento conclude un iter: non dimentichiamo che qualche mese fa il Parlamento ha approvato la riforma della giustizia amministrativa, per cui avevamo la necessità di completare il quadro attraverso questa riforma del diritto sostanziale nell'azione amministrativa.

Passo alla terza ed ultima considerazione: la posizione paritaria, il diritto comune, il diritto privato vanno bene, perché rispondono ad una esigenza di dinamicità e di sviluppo della società, però, vedete, lo dico in particolare per l'onorevole Armaroli, che in qualche modo ha ironizzato sul secondo periodo dell'articolo 2, l'aver richiamato nello stesso il fatto che, in ogni caso, le amministrazioni pubbliche agiscono per la realizzazione dei pubblici interessi ha una ragione fondamentale: quella di mettere in evidenza che l'utilizzazione del diritto privato muta lo strumento, ma non muta la finalità dell'azione amministrativa. Questa, per sua stessa natura, non può essere un'azione, per così dire, a finalità privatistica, ma deve necessariamente essere un'azione a finalità pubblica: per tale ragione, andavano sottolineati in questo comma, nel momento in cui dichiariamo l'utilizzazione dello strumento del diritto comune, la natura pur sempre pubblica

ed il quadro di interesse generale dentro il quale bisogna che la pubblica amministrazione si muova.

Detto questo, concludo esprimendo vivo e sincero apprezzamento per l'iniziativa del proponente, l'ottimo lavoro del relatore e della Commissione, quindi il compiacimento perché il nostro ordinamento cresce in certezza giuridica ed in complessiva equità. Abbiamo nuove istanze ed ispiriamo linee certe d'impegno per la collettività, soprattutto con riguardo alle nuove generazioni (*Applausi*).

**(Coordinamento – A.C. 6844)**

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale ed approvazione – A.C. 6844)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 6844, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Cerulli Irelli: Norme generali sull'attività amministrativa) (6844):*

<i>(Presenti</i> .....	436
<i>Votanti</i> .....	433
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	217
<i>Hanno votato sì</i> .....	431
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

**Seguito della discussione della proposta di legge: Jervolino Russo ed altri: Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari (7011) e delle abbinare proposte di legge: Cangemi; Napoli ed altri; Teresio Delfino ed altri (6914-7049-7217) (ore 17,55).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Jervolino Russo ed altri: Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cangemi; Napoli ed altri; Teresio Delfino ed altri.

Ricordo che nella seduta dell'11 ottobre sono iniziati gli interventi sul complesso dell'emendamento e dei subemendamenti riferiti all'articolo 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 7011 sezione 1*).

**(Ripresa esame dell'articolo 1  
- A.C. 7011)**

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, un attimo di attenzione, hanno chiesto di parlare undici colleghi: i tempi sono limitati ed occorre giungere ad una deliberazione, per cui non verranno estesi; lo dico per la gestione dei tempi da parte dei colleghi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE PALUMBO. Signor Presidente, nella precedente seduta sono stati già esposti dai colleghi Napoli e Manzoni i motivi sottostanti alla presentazione della proposta di legge in esame: personalmente, vorrei evidenziare alcuni punti, poiché quella in esame è la terza sanatoria, per il terzo anno consecutivo, che dovremmo prevedere per gli iscritti ai corsi universitari a numero contingentato di medicina e chirurgia, odontoiatria e

protesi dentarie, architettura e diplomi universitari afferenti alle facoltà mediche.

Anche quest'anno, come negli anni passati, forse in misura inferiore, circa 3 mila giovani che non avevano superato i quiz di ammissione alle suddette facoltà hanno presentato ricorso ai TAR, per lo più - chissà perché - al TAR del Lazio. La maggior parte, come già rilevato in questa sede, erano stati spinti alla presentazione dei ricorsi da varie organizzazioni che raccoglievano le firme dei ragazzi promettendo loro la sicura iscrizione ai corsi, in quanto i TAR già negli anni passati avevano concesso la sospensiva. Di fatto, omettevano che successivamente il Consiglio di Stato aveva dato parere contrario e che, alla fine, con l'articolo 5 della legge n. 264 del 1999 erano stati ammessi solamente perché in Parlamento è stata fatta una sanatoria per permettere loro di iscriversi.

Questa è la storia. Come era prevedibile, anche quest'anno moltissimi TAR inizialmente hanno concesso la sospensiva e tanti ragazzi sono stati iscritti; ad alcuni non solo è stato permesso di frequentare i corsi, ma addirittura di sostenere esami. Quest'anno vi sono due nuovi motivi: innanzitutto, la maggior parte dei TAR, dopo aver dato parere favorevole e conseguentemente la sospensiva, nelle sentenze definitive, nella maggior parte dei casi emesse a settembre, hanno dato parere contrario, adeguandosi a quello del Consiglio di Stato; in secondo luogo, vi è un problema di ordine amministrativo, sul quale non mi pronuncio: la legge n. 264 del 1999 è stata pubblicata il 17 agosto - come ha già rilevato la collega Napoli - quando i regolamenti per le iscrizioni erano stati già emanati. Nei fatti, le università formalmente non si erano potute adeguare alla legge perché è entrata in vigore successivamente. Si tratta di un aspetto puramente amministrativo, ma in Italia ogni anno succede qualcosa di strano.

Il numero chiuso per la suddetta facoltà è stato già previsto da tantissimi anni; in effetti, a seguito delle sentenze anche definitive dei TAR, moltissime uni-